



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle – Tel. 0426 394411 – Cod. Fisc. 0020172.029.9

SOCIO SANITARIO

Originale

ORDINANZA N° 18 DEL 16-04-2021

OGGETTO: Intervento di lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino e della quercia ed Euprottide.

IL Sindaco

Rilevato che con le temperature miti che caratterizzano la fine di questa stagione invernale si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, e nella fattispecie la Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) la processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*);

Dato atto che ai sensi dell'art.1 del D.M.30 ottobre 2007 la lotta contro la Processionaria del Pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che il periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le larve siano uscite dai nidi;

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire a tutela della salute pubblica;

Visto il D.M. del 30 ottobre 2007;

Visto l'art.50 del D.Lgs.267 del 18.08.2000;

ORDINA

A tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano la gestione di aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria ed Euprottide; Tali verifiche dovranno essere effettuate con maggior attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti; tutte le specie di pino e quercia e in particolare il Pino silvestre, il Pino nero, Pino strobo per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare Quercia, Olmo, Carpino, Tiglio, Salice, Castano, Robinia, e Piante da frutto per l'Eu-prottide.

Nel caso che si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire rivolgendosi a ditte specializzate per la rimozione e la distribuzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi.

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circolo comunale;
- per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa prevista, ai sensi del comma 1 bis del Dlgs.18.8.2000, n.267.

DA ATTO

-dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensioni cui all'art.10 c.2 c.3 e art.11 del codice di comportamento aziendale e dell'art.6 bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo a partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.

-che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

AVVERTE

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.241/1990 si dà atto che:

- 1.L'Amministrazione competente è il Comune di Porto Tolle;
- 2.L'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: l'Ufficio Socio Sanitario del Comune di Porto Tolle nella persona del Resp.del settore dott.Panizzo Armida -tel 0426/394444.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria competenza:

-Alla Polizia Locale di Porto Tolle

-Alla Stazione CC Forestale di Porto Tolle

Inoltre sia data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge.

Porto Tolle, 16-04-2021

**IL Sindaco
Pizzoli Roberto**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

